

## LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI E LE NUOVE INTEGRAZIONI NORMATIVE APPORTATE DAL REGOLAMENTO CE

N. 2201/2003

*TIZIANA MORI*

SOMMARIO: 1. Delimitazione della fattispecie rilevante: la sottrazione internazionale di minori – 2. Le Convenzioni di Lussemburgo e dell'Aja a confronto: a) aspetti comuni- 3. (segue) b) divergenze – 4. Le norme di attuazione delle convenzioni: la Legge 15 gennaio 1994 n. 64 – 5. L'esordio in Italia della Convenzione dell'Aja del 1980 – 6. Novità introdotte dal Regolamento n. 2201/2003 c.d. ' Bruxelles II bis' sul trasferimento illecito di minori – 7. La competenza giurisdizionale nei casi di sottrazione dei minori: competenza dello stato di residenza, proroga e ultrattività della giurisdizione – 8. Il procedimento di ritorno del minore.

### **§1. Delimitazione della fattispecie rilevante: la sottrazione internazionale di minori**

Il problema della sottrazione internazionale di minori<sup>1</sup> ha assunto negli ultimi anni proporzioni preoccupanti in concomitanza con il processo di integrazione europea e a causa del continuo incremento di matrimoni binazionali<sup>2</sup>; a tali fattori si aggiunge il problema dell'affidamento dei minori quando l'unione coniugale, per cultura e religione diverse, viene meno.

---

<sup>1</sup> Con l'espressione "sottrazione internazionale di minore", si indica il rapimento del bambino compiuto da uno dei genitori, con permanenza del minore, per effetto della sottrazione stessa, in uno Stato diverso da quello di residenza abituale.

Per una disamina della valenza da attribuire alla suddetta espressione, si v. F. MOSCONI & D. RINOLDI, *La sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore. Studi e commenti sul "kidnapping" internazionale*, Padova 1988. Poiché le convenzioni in materia non danno una definizione di residenza abituale, essa va individuata in base alle norme di diritto interno: tale concetto può identificarsi con quello sancito dagli artt.144/145 c.c. in relazione all'art.43 c.c., per cui con essa si intende l'oggettiva ed abituale permanenza del soggetto in un determinato luogo e la sua volontà di rimanere ad abitarvi stabilmente e di coltivarvi le relazioni familiari e sociali. In tal senso M.R. DONNARUMMA, *La Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la normativa di adattamento nell'ordinamento italiano*, in «Dir. fam. e pers.», 1982, pp.174-185. Il Rapporto del 18/12/2004 scritto per il Congresso degli Stati Uniti a opera della 'Law Library of Congress di Washington' sull'applicazione della Convenzione dell'Aja, riportando i dati del fenomeno della sottrazione di minori in Europa, evidenzia un aumento di trasferimenti illeciti in Francia, Germania e Gran Bretagna e una diminuzione in Grecia e Portogallo (per un esame del Rapporto, si acceda al sito: [http://travel.state.gov/family/abduction\\_hague\\_03.html](http://travel.state.gov/family/abduction_hague_03.html)).

<sup>2</sup> Per approfondire la tematica riguardante la protezione internazionale del minore bipolide, v. M. MONTANARI, *Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni sulla protezione del minore bipolide tra Convenzione dell'Aja del 1961 e diritto comune*, in «Riv. dir. intern.», 2000, p. 99ss.

Con la legge 15 gennaio 1994 n. 64<sup>3</sup>, l'Italia si è adeguata alla disciplina internazionale della tutela minorile; tale obiettivo è stato attuato attraverso la ratifica e l'esecuzione della Convenzione Europea di Lussemburgo<sup>4</sup> e della Convenzione dell'Aja<sup>5</sup>, redatte a maggio e a ottobre del 1980, aventi a oggetto il problema del *'legal kidnapping'*.

Anche la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 si occupa della sottrazione di minori, disponendo che le parti contraenti dovranno adottare tutte le misure idonee a "impedire spostamenti e non ritorni illeciti di fanciulli all'estero. A tal fine gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, oppure l'adesione ad accordi esistenti" (art. 11)<sup>6</sup>.

Nella pratica giudiziaria la sottrazione riguarda sia l'indebito trasferimento del minore all'estero, senza il consenso dell'altro genitore, o addirittura in assenza di una precedente decisione giudiziaria, sia l'impedimento del suo ritorno nel Paese di abituale residenza, dopo che il trasferimento sia avvenuto per causa legittima.

Inoltre, la fattispecie in oggetto si caratterizza per il tipico atteggiamento psicologico del genitore che, sottrae il proprio figlio, ritenendo comunque d'agire legittimamente al fine di esercitare un proprio diritto naturale. In questo modo il 'rapitore' si precostituisce all'estero, per creare una situazione di fatto a sé favorevole in materia d'affidamento (attraverso la pratica del *forum shopping*).

A tal proposito viene in luce "l'efficacia dissuasiva in particolare della Convenzione dell'Aja dato che da essa non attribuiscono ai giudici dello Stato di illecito trattenimento o

---

<sup>3</sup> Per il testo, si v., Gazz. Uff., suppl. ord. al n. 23 del 29/1/1994; e per un commento, V. A. CECCHERINI, *La legge 15 gennaio 1994, n.64 e le Convenzioni in materia minorile*, in «Famiglia e diritto», 1994, p.131. Sulla Convenzione dell'Aja del 1980 si veda: A.E. ANTON, *The Hague Convention on International Child Abduction*, in «Int. and Comp. Law Quarterly», 1981, p. 537 ss; M.R. DÖNNARUMMA, *Recenti Convenzioni in materia di rapimento internazionale dei minori e di reintegro del diritto di custodia*, in «Dir. famiglia», 1981, p.382 ss.

<sup>4</sup> Per il testo, si v., A. SALZANO, *La sottrazione internazionale dei minori. Accordi internazionali a tutela dell'affidamento e del diritto di visita*, Milano 1995, p.127. Sulla Convenzione di Lussemburgo del 1980 si veda: B. M. ARTIGLIERE-M. F. GENNARELLI, *Brevi cenni sulla Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento e di ristabilimento dell'affidamento*, in A. BEGHÉ LORETI (a cura di), *La protezione dei minori nelle convenzioni internazionali*, Roma 1982; R. CALBIATI, L. LIBRANDO, L. ROVELLI, *La convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento*, in «Rivista di diritto europeo», 1980, pp.337-339.

<sup>5</sup> Per il testo, si v., A. SALZANO, *La sottrazione internazionale di minori*, cit., p. 144. Sulla Convenzione dell'Aja del 1980 si veda: B. DESCHENAUX, *La Convention de Le Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25/10/1980*, in «Annuaire Suisse de droit international», 1981, p.119 ss.

<sup>6</sup> Per il testo v., G.U. n. 135 dell'11 giugno 1991. Tale Convenzione è stata ratificata in Italia con la Legge del 27/5/1991 n. 176 e per un attento esame della stessa T. LONGOBARDO, *La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989)*, in «Dir. famiglia», 1999, pp. 370-427. La Convenzione di New York stabilisce il rispetto che gli Stati firmatari devono attribuire al diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di loro (art. 9, 3° comma), o figlio di genitori residenti in Stati diversi (art. 10, 2° comma) di intrattenere quando ciò sia possibile e nel suo interesse, rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

sottrazione del minore di effettuare pronunce sul merito, modificando appunto a favore del genitore 'abductor' il regime giuridico dell'affidamento"<sup>7</sup>.

## §2. Le Convenzioni di Lussemburgo e dell'Aja a confronto<sup>8</sup>: a) aspetti comuni

Entrambe le convenzioni si prefiggono un duplice scopo: privare i rapitori dei vantaggi che pensavano di ottenere con la loro azione, mediante il ripristino dello *status quo ante* alla sottrazione, e garantire il bene del minore leso dal trasferimento illecito, a mantenere un costante e omogeneo rapporto personale con entrambi i genitori.

La principale garanzia per la sicurezza e la stabilità del minore è rappresentata dal fatto che i comportamenti illeciti posti in essere dal 'rapitore' saranno privi di effetti, nel senso che non possono portare in alcun modo al raggiungimento, 'per vie di fatto', degli obiettivi che egli si propone poiché i giudici dello «Stato dell'illecito trasferimento o trattenimento del minore», non potrebbero pronunciarsi sul merito modificando il regime giuridico dell'affidamento, a favore del rapitore<sup>9</sup>.

Un ulteriore punto in comune è costituito dal fatto che entrambi i trattati si occupano solo degli aspetti civili del *kidnapping* e delle sole fattispecie che presentino elementi di internazionalità.

Infatti, i redattori delle convenzioni hanno preferito disincentivare l'adozione di misure punitive previste dalla legge penale dato che il soggetto 'estradata' non sarebbe l'autore del fatto criminoso, ma lo stesso fanciullo-vittima dell'*abductor*, e hanno perciò predisposto un

---

<sup>7</sup> In tal senso M. FRIGESSI DI RATTALMA, *Minore illecitamente trattenuto dal genitore non affidatario e Convenzione dell'Aja del 1980*, (in nota al Tribunale per i minorenni di Torino, decreto 31 gennaio 1999), in «Fam. e diritto», 1999, p.374.

<sup>8</sup> Pur avendo una portata geografica diversa, mondiale la prima, europea la seconda, i due testi sono tra loro compatibili dato che mirano entrambi a tutelare l'interesse del minore nelle situazioni familiari particolarmente delicate. Su tale rapporto di compatibilità, v. S. OSCHINSKY, *L'enlèvement international d'enfants*, in «Journ. Des Tribunaux», mai 1982, p.437; *Contra*, A. SORRENTINO, *Sulla delibazione dei provvedimenti esteri la competenza passa ai tribunali per i minorenni*, in «Il Sole-24 Ore»- Legislazione n. 22 del 3/6/1995, p.22-27, ma in particolare, p. 27, ove l'Autore afferma che la disciplina contenuta nel Trattato dell'Aja, conferendo un ampio margine di valutazione discrezionale agli organi anche giudiziari, investiti dall'iniziativa dell'interessato riguardo alla decisione di rimpatriare o meno il minore, rischierebbe di creare problemi di coordinamento con le diverse norme previste nel Trattato di Lussemburgo, che invece elenca dettagliatamente le condizioni che possono portare al diniego del provvedimento teso a recepire la decisione straniera in materia di affidamento o diritto di visita.

<sup>9</sup> In tal senso, M. FRIGESSI DI RATTALMA, *Minore illecitamente trattenuto dal genitore non affidatario, cit.*, in «Famiglia e diritto», 1999, p. 371 e ss.

rimedio civilistico, qual è il ripristino dell'affidamento nel luogo in cui si trovava il minore prima del rapimento<sup>10</sup>.

Le convenzioni però, non si limitano a garantire il diritto di affidamento, ma mirano a tutelare anche il diritto di visita<sup>11</sup> del genitore non affidatario, consentendo a quest'ultimo di continuare a frequentare il figlio nonostante la volontà dell'affidatario di escluderlo dalla sfera affettiva del minore.

Le Convenzioni assicurano una tutela differenziata a seconda che ci si trovi di fronte ad una delle due ipotesi, cioè diritto di visita o diritto di affidamento, dato che solo nel caso di violazione del diritto di affidamento, è previsto il rimpatrio immediato del minore<sup>12</sup>.

I due trattati elencano i casi in cui è possibile negare la restituzione del fanciullo sottratto, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni straniere: litispendenza<sup>13</sup> e dichiarata volontà di protezione dell'interesse del minore che, essendo passato del tempo, risulti ampiamente inserito nel nuovo ambiente.

---

<sup>10</sup> Sul punto, M.R. DONNARUMMA, *Recenti Convenzioni in materia di rapimento internazionale dei minori e di reintegro del diritto di custodia*, in « Dir. Fam. », 1981, pp. 326-330; *Contra*, la giurisprudenza di altri paesi europei che attribuiscono una diversa qualificazione del reato, come la Germania. Così, F. TORTORICI, *La nuova disciplina dei rapporti tra genitori e figli nella Repubblica Federale di Germania*, in « Riv. dir. civ. », 1982, pp.423-452. In tale scritto, l'Autore prende come riferimento il §1632 del riformato BGB, che prevede una suddivisione di competenze tra il giudice tutelare (*Vormundschaftsgericht*) e il giudice della famiglia (*Familiengericht*), attribuendo al primo le controversie relative alla sottrazione di minori ad opera di "chiunque lo sottrae illecitamente ai genitori o ad uno di essi"; invece, al secondo, assegnando le controverse insorte tra genitori.

<sup>11</sup> L'art.5 lett. b) della Convenzione dell'Aja precisa che esso «comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo», si dà escludere in ipotesi di un simile trasferimento l'illiceità. Una recente sentenza della Corte Suprema del 25 febbraio 2002, n. 2748 ha affermato che "il trasferimento del minore è da considerare illecito quando avvenga in violazione del diritto di custodia, del quale è necessario l'effettivo esercizio".

<sup>12</sup> In tal senso si è espresso il Tribunale per i minori di Caltanissetta con decreto del 21 luglio 1997, in « Dir. fam. e pers. », 1999, p. 681, (con nota di V. MERENDINO, *Sulla tutela differenziata accordata al diritto di affidamento ed al diritto di visita della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980*). In dottrina è stata sostenuta una distinzione tra due situazioni giuridiche riguardanti il diritto-dovere di visita in capo al genitore non affidatario, a cui lo stesso sia stato riconosciuto, e di un mero' diritto di visita (o di frequentazione) spettante però ai soggetti (come i nonni) non affidatari, eventualmente a ciò facoltizzati: A. SALZANO, *La sottrazione internazionale dei minori*, cit., p. 24. Ancora, per un commento alla sentenza del Trib. di Napoli del 18/6/1990 ove si afferma che non risulta "conforme al corretto sviluppo del minore il patto intercorso fra i coniugi in sede di separazione che neghi il diritto di visita ai nonni del minore", v. L. DANIELE, *Il divieto dei minori ad avere rapporti con i nonni*, in « Riv. giur. della scuola », 1999, pp. 572-575.

<sup>13</sup> Il concetto di litispendenza non è unico negli ordinamenti dei paesi membri. Per l'Italia la Cassazione ha fatto propria un'ampia nozione dell'istituto accolta dalla Corte di giustizia nei casi *Gubish* e *Tatry* (rispettivamente inseriti il primo, in « Foro it. », 1990, p. 341 e il secondo, in « Riv. dir. int. priv. e proc. », 1995, p. 485) ove ha affermato che ai fini della definizione dell'istituto in oggetto, non si debba richiedere una piena identità di domande e precisa ulteriormente che la determinazione dei requisiti necessari a integrare una fattispecie di litispendenza internazionale e dei suoi elementi costitutivi, debba essere effettuata in via autonoma. Sul punto, S. ONNIBONI, *Litispendenza e connessione comunitarie (artt. 21 e 22 Convenzione di Bruxelles del 1968) in un caso di cumulo oggettivo di causa per accessoriaità presso il giudice adito per secondo*, in « Giur. it. », 1996, p.31.

Infine, entrambi i trattati prevedono la creazione di organismi nazionali specializzati, le c.d. Autorità centrali<sup>14</sup>, che costituiscono il vero asse portante del sistema organizzato per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di affidamento, per il recupero pieno e completo dei diritti e dei doveri conferiti all'affidatario e, per rimuovere ogni ostacolo affinché il titolare possa esercitare il diritto di visita.

### §3. (segue) b) divergenze

Innanzitutto, i trattati differiscono per l'approccio dato al problema del *kidnapping*. Infatti, il Trattato Europeo ha un oggetto più vasto, dato che si preoccupa di vincolare gli Stati a un reciproco riconoscimento dell'efficacia delle pronunce di affidamento dei minori rese in uno Stato contraente, anche a prescindere dal fatto che si sia verificato un caso di rapimento<sup>15</sup>; invece, la Convenzione dell'Aja persegue l'obiettivo di ristabilire la situazione antecedente al rapimento internazionale del minore il più rapidamente possibile, indipendentemente dall'esistenza di una precedente decisione straniera di affidamento<sup>16</sup>. Da quanto detto emerge un'altra importante differenza relativa al concetto di *child abduction*: la Convenzione dell'Aja estende il proprio ambito di applicazione a un gran numero di casi di sottrazione di minore<sup>17</sup>, inclusa l'ipotesi in cui il rapimento sia effettuato prima che sia

---

<sup>14</sup> Sulla problematica relativa al ruolo svolto dalle Autorità centrali nelle convenzioni di diritto minorile, L. MARINI, *La sottrazione di minore nell'ordinamento internazionale*, in *La tutela internazionale dei diritti del fanciullo* (a cura di A. BEGHÈ LORETI), Padova 1995, pp.155-159.

<sup>15</sup> P. H. REYMOND, *Convention de La Haye et Convention de Strasburg. Aspect comparatifs des conventions concernant l'enlèvement d'un enfant par l'un de ses parent*, in «Rev. dir. suisse», 1981, pp.334-335; si veda in particolare p.334.

<sup>16</sup> A. DYER, *International child abduction by parents*, in «Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye», 1980, p.231 ss. L'art. 11 della Convenzione dell'Aja prevede un procedimento celere affinché non più tardi di sei settimane, si possa giungere a una decisione sulla base di un procedimento sommario, il cui scopo è di evitare le lungaggini processuali che porterebbero a un radicamento del minore nel luogo in cui è stato portato dal genitore-rapitore. Vi è chi ha criticato tale soluzione, come G. DOSI, *Le convenzioni internazionali sulla protezione dei minori*, in «Fam. e dir.», 1997, in partic. p. 390 dove l'Autore sottolinea il fatto che la Convenzione in oggetto sia "caratterizzata da procedure svincolate da oneri procedurali e a tempi molto ristretti [...]". Per l'Autore si tratterebbe pertanto di una Convenzione che se da un lato, presenta molti consensi per le soluzioni apportate a un problema così grave, dall'altro lato, però desta molte perplessità circa le norme procedurali con cui si prefigge di raggiungere gli obiettivi in essa stabiliti.

<sup>17</sup> Per quanto concerne la competenza *ratione personae*, sono considerati minori ai sensi dei trattati in questione, tutti i fanciulli che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Tale limite d'età preclude l'applicazione della Convenzione *de qua* solo quando il compimento del sedicesimo anno sussista durante la presentazione dell'istanza all'Autorità centrale (cioè si tratta del momento iniziale della procedura), mentre invece sarebbe non applicabile se sopravvenuto successivamente a tale fase. Così, G. CARELLA, *La Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori*, in «Riv. dir. int. priv. proc.», 1994, p. 782. Ancora, si deve rilevare che tale definizione di minore età, è in dissonanza con quanto stabilito dal trattato newyorchese sui diritti del fanciullo il quale, all'art.1 afferma che «si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile».

stata emanata una decisione giudiziale sulla custodia. Perciò, si è voluto garantire il ripristino di una situazione legittima piuttosto che risolvere una questione di diritto<sup>18</sup>.

Al contrario, il Trattato europeo si applica solo ai casi di sottrazione internazionale avvenuti in violazione di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice del Paese ove il minore viveva al momento del rapimento, oppure nei casi in cui, pur non esistendo già un provvedimento del genere, esso sia *in itinere*, cioè nel caso in cui vi sia un provvedimento dichiarativo d'illegittimità e inopportunità del trasferimento oltre frontiera<sup>19</sup>.

Risulta altresì importante la diversa disciplina, contenuta nei due trattati, concernente il ritrasferimento del minore nel Paese d'origine e ai possibili motivi eccezionali che possono legittimare il rifiuto, da parte del nuovo Stato di residenza, di restituirlo.

La Convenzione Europea contiene condizioni attenuative l'efficacia delle misure: la previsione di un termine di sei mesi dal rapimento entro il quale inoltrare la richiesta di restituzione del minore; il possesso della sola cittadinanza dello Stato richiedente, sia da parte del minore che di entrambi i suoi genitori, Stato nel quale il minore doveva risiedere abitualmente prima del suo rapimento (art.8).

La Convenzione dell'Aja, al contrario, prevede che gli Stati debbano ritrasferire il minore rapito o illegittimamente trattenuto, sempre, purché la domanda venga presentata entro un anno dal rapimento e anche oltre questo termine, nel caso in cui il minore non si sia ormai integrato nella nuova realtà (art.12, 1° e 2° comma).

Infine, per quel che riguarda i casi di rifiuto, la Convenzione dell'Aja prevede solo tre motivi ammissibili *ex art.13, 1° e 2° comma*<sup>20</sup>, mentre il Trattato Europeo ne precisa un lungo elenco avente natura squisitamente procedurale (artt.9 e 10).

---

<sup>18</sup> Cfr. P. H. REYMOND, *op.cit.*, p.341-342. In senso contrario, v. E. PÉREZ-VERA, *Report of the Special Commission*, in Conferência de la Haye de droit international privé. Actes et Documents de la Quatorzième session, tome III. Enlèvement d'enfants, Haye 1980, pp. 444-448. Una parte della dottrina ha evidenziato come la tutela prevista dalla Convenzione dell'Aja abbia carattere 'possessorio': così si è espresso F. UCCELLA, *Il diritto internazionale a protezione del dramma del minore "prigioniero" di uno dei suoi genitori o affidatari: ius positum e ius condendum. Alcune considerazioni preliminari*, in « Vita not. », 2000, p.718.

<sup>19</sup> Tale accordo pertanto ha lo scopo di facilitare il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti riguardanti l'affido dei minori tra gli Stati; infatti, l'emanazione dei provvedimenti in base agli artt. 1, lett. c) e i) e 12, costituisce uno dei presupposti di operatività (a tal punto che la domanda di *exequatur* dovrà essere munita di una copia del provvedimento contenente i requisiti necessari per la sua autenticità). Con riferimento alla procedura di *exequatur* delineata dalla legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, C. CONSOLO, *Il procedimento di exequatur dei giudicati stranieri fra vaghezza, irrisolti aneliti legislativi e circolari di "tamponamento"*, « Fam. e dir. », 1997, pp. 175-178.

<sup>20</sup> L'autorità giudiziaria per assicurare un'adeguata protezione nei confronti degli interessi propri del minore, può rigettare l'istanza di rientro se: il titolare del diritto di affidamento non ha esercitato in modo effettivo i suoi diritti di custodia o ha consentito al rapimento; sussista un "fondato rischio, comunque per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile; il minore si rifiuti di tornare, avendo già un'età e maturità necessaria a scegliere". Tra i casi

Anche se entrambe le convenzioni contengono una norma la cui funzione è di tutelare i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno dello Stato cui viene chiesto di far rispettare un precedente provvedimento di affidamento reso all'estero, od ordinare il rtrasferimento del rapito, nonostante ciò, è differente la formulazione della clausola in essi contenuta.

Infatti, il Trattato Europeo statuisce che ogni obbligo da esso nascente decada quando la decisione straniera sia incompatibile con i principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori dello Stato richiesto, mentre la Convenzione dell'Aja stabilisce che non possa darsi luogo alla restituzione del minore, se quest'ultima violi i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali dello Stato richiesto.

#### **§ 4. Le norme di attuazione dei due accordi internazionali: la Legge 15 gennaio 1994, n. 64**

Come precedentemente accennato<sup>21</sup>, con tale legge sono state ratificate le Convenzioni di Lussemburgo e dell'Aja del 1980; in questa sede, risulta interessante esaminare le norme relative ai trattati contenute negli artt. 3, 6 e 7.

Essi regolano: lo svolgimento dei compiti assegnati all'Autorità centrale designata; la competenza funzionale e territoriale del giudice investito delle procedure convenzionali; l'intervento del Pubblico Ministero; l'attività che il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni è tenuto a svolgere per assicurare l'applicazione delle disposizioni convenzionali e l'esecuzione delle decisioni.

Analizzando nel dettaglio questi articoli, anzitutto, si evince che la disposizione contenuta nell'art.3 prevede delle norme di attuazione comuni sia alle due convenzioni già citate, e sia ad altre due convenzioni internazionali<sup>22</sup>: esse prevedono non soltanto degli obblighi

---

giurisprudenziali di negazione del rimpatrio del minore nel suo luogo di residenza abituale, in cui la Cassazione è stata chiamata a esprimersi, si possono ricordare: *Cass. 23/6/1998 n. 6235*, in « Riv. dir. int. priv. proc. », 1999, p. 311 e *Cass. 2/3/2000 n. 2309*, *ivi*, 2001, p. 112, ove la Corte Suprema si oppone al rientro del minore in quanto rilevò la mancanza dell'effettivo esercizio del diritto di affidamento attribuito al padre nella sentenza di divorzio, sulla base dell'art. 13, lett. a) della Convenzione; *Cass. 15/10/1997 n.10090*, in « Foro it. », 1999, p. 1978 ove la Corte riscontrò un fondato rischio per i minori nel caso in cui fossero stati rimpatriati, potendo essere esposti a pericoli psico-fisici, in base all'art. 13, lett. b) della Convenzione.

<sup>21</sup> Si veda il primo paragrafo del corrente lavoro.

<sup>22</sup> Queste ultime sono rispettivamente: la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, relativa alla competenza delle autorità e alla legge applicabile in materia di protezione dei minori e, la Convenzione dell'Aja del 28 maggio 1970, sul rimpatrio dei minori, adottata nel quadro del Consiglio d'Europa. Sulla Convenzione dell'Aja del 1961 (ratificata in Italia con la L. 24 ottobre 1980 n. 742, ma entrata in vigore solo il 22 aprile 1995, cioè quando ormai era iniziato il negoziato sulla sua revisione), v. M.R. DONNARUMMA, *La Convenzione* Pagina 7 di 7

reciproci di uniformità del diritto o di riconoscimento delle decisioni giudiziarie od amministrative, ma anche una cooperazione attiva a tutela dei minori in fattispecie che presentano elementi di estraneità.

Tutto ciò comporta l'istituzione di una speciale amministrazione, e per questo le convenzioni prendono in considerazione la possibilità della designazione, da parte di ciascuno Stato di un'Autorità centrale, ai differenti fini stabiliti da ciascuna di esse<sup>23</sup>.

Infine, gli artt.6 e 7 della legge, sono accomunati dalla presenza di diversi elementi: attribuzione della competenza in materia al Tribunale per i minorenni<sup>24</sup>; scelta del modello di procedimento camerale; scelta della forma del provvedimento terminale (decreto)<sup>25</sup>.

Da un'attenta analisi dell'art. 7 si evince come il procedimento camerale presenti i requisiti di celerità, semplificazione. Al primo comma si dispone che le richieste di restituzione del fanciullo o di ristabilimento dell'esercizio effettivo del diritto di visita «siano presentate per il tramite dell'Autorità centrale a norma degli artt. 8 e 21 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980».

Invece, il secondo comma del suddetto articolo prevede che l'Ufficio centrale premessi se del caso eventuali accertamenti, trasmetta senza indugio gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore.

---

*dell'Aja, cit.*, p. 175-185. In particolare tale Convenzione si caratterizza per il suo ambito d'applicazione più ampio, in quanto ha a oggetto l'adozione di misure tendenti alla protezione, sia della persona del minore sia dei suoi beni, in qualunque luogo essi si trovino (art.1). Come rileva un Autore, la Convenzione del 1961 "elabora un sistema di giurisdizione che appare inadeguato in tema di illeciti trasferimenti della prole oltre frontiera, ripartendo la competenza ad adottare le misure di protezione di sua spettanza tra le Autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale del minore [...], e quelle [...] dello Stato di cui il minore è cittadino [...], potendo pronunciarsi dalle Autorità dello Stato sul cui territorio si trova il fanciullo, per giunta nei casi di urgenza, soltanto misure di carattere prodromico (art.9): F. DE SCRILLI, *Il diritto di visita nelle convenzioni internazionali: problemi di coordinamento*, in «Fam. e dir.», p. 72, 2000.

<sup>23</sup> Tale Autorità è stata identificata con il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile. La funzione di impulso dell'Ufficio centrale ha natura vincolata a meno che vi sia la mancata ricorrenza dei requisiti prescritti dalla Convenzione.

<sup>24</sup> Come evidenzia G. DOSI, *Le Convenzioni internazionali*, cit., p.390, essendo l'ufficio centrale per la giustizia minorile un organo avente natura essenzialmente amministrativa, non avrebbe legittimazione processuale per promuovere direttamente i provvedimenti previsti dalla Convenzione; questi ultimi sarebbero invece, promuovibili dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni a cui l'Autorità centrale dovrà rivolgersi perché gli stessi siano attivati.

<sup>25</sup> Contro il decreto è previsto il solo rimedio del ricorso per cassazione: poiché non vengono indicati espressamente i motivi ammessi, si ritiene che la norma consenta solo il ricorso per violazione di legge, in adempimento del precetto contenuto nell'art.111 Cost. Tale scelta garantista sarebbe da ricondurre al fatto che nel caso in cui "si tratti di dare riconoscimento e applicazione a provvedimenti stranieri, o di disporre l'espatrio o il rimpatrio forzati, vengono sempre in emergenza diritti soggettivi"; così, V. A. CECCHERINI, *Commento alla Legge 15 gennaio 1994, n.64 e le Convenzioni internazionali in materia minorile*, in «Famiglia e diritto», 1994, p.134; P. DUSI, *Il giusto processo nel nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile minorile*, in «Minori Giustizia», 2000, p. 18 ove l'Autore si sofferma sul tema del contraddittorio tra le parti e il giudice nei procedimenti familiari, e in particolare nel processo minorile.

Il ricorso esperito dal Pubblico Ministero (c.d. ricorso in via d'urgenza) è teso a richiedere al Tribunale per i minorenni l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.

Infine, nel terzo comma dell'art.7 si afferma che il Presidente del Tribunale per i minorenni, assunte sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio e ne dà comunicazione all'Autorità centrale, alla persona presso la quale si trova il minore e al Pubblico Ministero; ancora, è compito dell'Autorità centrale avvisare anche la persona che ha presentato la richiesta, per consentirle di comparire a sue spese, e per chiedere di essere sentita<sup>26</sup>.

Il Tribunale per i minorenni ha trenta giorni di tempo dalla data di ricezione della richiesta di restituzione per decidere<sup>27</sup>.

### **§5. L'esordio in Italia della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980**

Con il decreto del 6 luglio 1996<sup>28</sup>, il Tribunale per i minorenni di Roma ha risolto il primo caso in assoluto (Koons v. Staller), in cui un genitore richiedeva ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, il rimpatrio del figlio minore che egli assumeva essere stato trasferito illecitamente, ex art.3 del richiamato trattato internazionale, oltre le frontiere internazionali dall'altro genitore.

---

<sup>26</sup> Cfr. Cass., sentenza del 28 gennaio 1999, n.746, in «Riv. dir. int. priv. proc.», 2000, p.461. Si ricordi che la giurisprudenza italiana ha già precisato in questa sentenza che la previsione di un obbligo di informazione nei confronti del soggetto che abbia chiesto il ritorno del minore, presso l'affidatario, configuri un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In particolare, vi è chi ha osservato come ci si trovi nel caso in questione in "una situazione di litisconsorzio *propter opportunitatem delineata* (seppur indirettamente) dal legislatore, il provvedimento emesso a contraddittorio non integro, non sarà qualificabile come inesistente, ma sarà, per quanto viziato, idoneo a produrre i propri effetti, quindi in grado di assicurare – nel caso di contenuto positivo - il raggiungimento dello scopo cui l'atto mira", nel caso di ritorno del minore nei luoghi precedenti alla sottrazione: così, A. CHIZZINI, *Sottrazione internazionale di minori e tutele processuali: art. 7, L. n. 64 del 1994 e litisconsorzio necessario* (in nota a Cass. Civ., 28 gennaio 1999, n. 746), p. 345.

<sup>27</sup> Il termine breve di trenta giorni, così come le locuzioni avverbiali 'senza indugio', 'con urgenza', confermano l'intento del legislatore italiano di adempiere all'obbligo contenuto nel primo comma dell'art.11 della Convenzione dell'Aja del 1980 il quale prevede che "le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente debbano procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore". Così si è espresso A. CANNONE, *L'affidamento dei minori nel diritto internazionale privato e processuale*, Bari 2000, in part. p. 229. La Corte di Cassazione non condivide questa decorrenza del termine, avendo invece disposto che il termine entro il quale il Tribunale per i minorenni sarebbe tenuto a decidere, debba decorrere dalla data di ricezione da parte del suddetto Tribunale della stessa richiesta recepita nel ricorso del Pubblico Ministero e degli atti relativi, anziché dalla data di arrivo della richiesta dell'Autorità centrale all'ufficio del Pubblico Ministero. Sulla questione, si veda il commento alla sentenza di: S. PRENDIN, *Il procedimento di rimpatrio di minori e (in)congruità dei termini di difesa*, (nota a Cass., 29 novembre 2000, n. 15295), in «Fam. e dir.», 2000, p. 144.

<sup>28</sup> Per il testo della decisione, si v. «Dir. fam. pers.», 1995, p.1080 ss. e, per il suo commento: A. SALZANO, *La sottrazione internazionale di minori: l'esordio in Italia della Convenzione de l'Aja 25 ottobre 1980*, in «Dir. fam. pers.», 1995, p.1086 ss.

Nella ricostruzione del ricorrente, il 9 giugno 1994, la madre avrebbe violato l'impegno assunto davanti alla Suprema Corte di New York e avrebbe portato con sé il bambino in Italia, sottraendolo alla sua abituale residenza e alle cure del padre.

Pertanto, quest'ultimo richiedeva al Tribunale per i minorenni accertata l'illecita sottrazione, ovvero l'illecito mancato rientro, di disporre il rientro del minore negli Stati Uniti, presso la residenza del ricorrente.

La madre resistendo alla richiesta, negava d'aver illecitamente sottratto il figlio, in quanto riportandolo in Italia non avrebbe fatto altro che ripristinare la situazione legittima infranta dal ricorrente nel dicembre 1993, quando questi aveva portato con sé il minore a New York.

Inoltre, la resistente contestava l'applicabilità della Convenzione, in quanto l'asserita sottrazione, ovvero l'asserito mancato rientro, avrebbe avuto luogo prima dell'entrata in vigore della Convenzione in Italia.

Il Tribunale decideva che la Convenzione non era applicabile al caso di specie, poiché era entrata in vigore per l'Italia il 1° maggio 1995, mentre l'asserita sottrazione avrebbe avuto luogo il 9 giugno 1994.

Dunque, il Tribunale disattese la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale la Convenzione sarebbe stata applicabile in Italia sin dalla entrata in vigore della legge n.64 del 15 gennaio 1994, dato che l'ordine di esecuzione della Convenzione, aveva effetto differito rispetto all'entrata in vigore della legge nella quale l'ordine stesso è impartito (art.43 Convenzione).

Avverso il suddetto decreto il Koons, propose ricorso per Cassazione, ma la Corte, con sentenza del 22 novembre 1997 respinse, dichiarandone la infondatezza i motivi di ricorso da lui presentati; in particolare, la Corte sostenne l'applicabilità dell'articolo 35 della Convenzione dell'Aja, solo ai trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore negli Stati contraenti, a nulla rilevando i casi di sottrazione avvenuti prima della sua entrata in vigore, ma protrattisi dopo quest'ultima<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Per il testo, «Riv. dir. intern. priv. e proc.», 1998, p.844 e ss.  
Pagina 10 di 10

## **§6. Novità introdotte dal Regolamento n. 2201/2003 c.d. 'Bruxelles II bis' sul trasferimento illecito di minori<sup>30</sup>: nozione di trasferimento illecito**

Per quanto concerne la nozione di trasferimento illecito, l'obiettivo del Regolamento è quello di ripristinare lo *status quo ante* nel più breve tempo possibile, perseguendo la protezione degli interessi dei minori.

In base all'art. 2, comma 11 del Regolamento, il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito quando:

- 1) "avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro";
- 2) "il diritto di affidamento era effettivamente esercitato...al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro..."(art.2, comma 11).

In sede di stesura definitiva del testo si decise di far esplicito riferimento alla disposizione regolamentare dell'affidamento congiunto, che è previsto quando "uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale".

## **§. 7 (segue) La competenza giurisdizionale nei casi di sottrazione dei minori: competenza dello Stato di residenza, proroga e ultrattività della giurisdizione**

---

<sup>30</sup> Il Regolamento, relativo alla "competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale", è entrato in vigore il 1° agosto 2004 (G.U. dell'Unione Europea, 14 dicembre 2004), mentre è entrato in applicazione il 1° marzo 2005 per tutti gli Stati membri, ad esclusione della Danimarca. Sul regolamento n. 2201/2003 e sui motivi che hanno portato alla sua adozione v. R. CONTI, *Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale*, in «Fam. e diritto», 2004, p. 291-304; A. FINOCCHIARO, *Dal regolamento n. 1347/2000 (Bruxelles I) al progetto di regolamento n. 2201/2003 (Bruxelles II Bis)*, visita il sito [www.aiaf-avvocati.it](http://www.aiaf-avvocati.it), in cui è contenuto l'articolo; M. FINOCCHIARO, *Il quadro generale. Responsabilità genitoriale: dal 1° marzo 2005 va "in soffitta" l'istituto della patria potestà*, in «Guida al diritto, Il Sole -24 Ore, Diritto Comunitario e Internazionale», gennaio-febbraio 2005, p. 912; E.M. MAGRONE, *La responsabilità. Nelle controversie che investono un minore più tutela con il criterio della vicinanza*, in «Guida al diritto, Il Sole -24 Ore, Diritto Comunitario e Internazionale», gennaio-febbraio 2005, p. 19-23; M. CASTELLANETA, *La sottrazione di minori. Con le nuove integrazioni normative più difficile la sottrazione illecita dei fanciulli*, in «Guida al diritto, Il Sole -24 Ore, Diritto Comunitario e Internazionale», gennaio-febbraio 2005, p. 24-28.

La *ratio* dell'art. 10 consiste nel determinare un effetto dissuasivo per evitare sia ipotesi di *forum shopping* sia situazioni di trasferimento in un Paese in cui, successivamente vi possa essere possibilità di adire i tribunali dello Stato nel quale il minore è trasferito.

Esso stabilisce che in caso di sottrazione del minore lo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro, conserva la competenza giurisdizionale per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, anche nel caso in cui il minore abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro.

Tale disposizione individua pertanto nella residenza abituale del minore prima della sottrazione illecita, il criterio di giurisdizione per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale<sup>31</sup>.

Comunque, bisogna rilevare come nel Regolamento n. 2201/2003 manchi la definizione di residenza, anche se in via generale se ne potrebbe dedurre la definizione, ricollegandosi alle statuizioni della Corte di giustizia<sup>32</sup>.

In base a esse la 'residenza abituale' del minore sarebbe "il centro permanente o abituale dei propri interessi" tenendo conto degli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione", e quindi in sostanza del centro stabile dei legami affettivi<sup>33</sup>.

Continuando a esaminare l'art. 10, si nota che il criterio giurisdizionale della residenza abituale subisce delle limitazioni temporali dato che non sarà applicabile<sup>34</sup> qualora il minore

---

<sup>31</sup> L'articolo delinea un foro di competenza speciale ed esclusivo, mentre l'articolo 8, quale foro di competenza generale (titolo uniforme di giurisdizione) si informa sull'interesse superiore del minore e in particolare nel criterio della vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza (anche in tal caso, però, per tre mesi può rimanere competente ancora il giudice della residenza precedente se in essa vi rimane uno dei genitori) o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale. In ogni caso le autorità giurisdizionali competenti di fronte alle quali è presentata domanda di separazione, divorzio o nullità del matrimonio, sono anche competenti a occuparsi delle questioni di affidamento dei figli minori, se la trattazione della questione viene accettata da entrambi i genitori (c.d. proroga di competenza, delineata nell'art. 12).

Il Regolamento prende anche in considerazione il caso di trasferimento lecito della residenza abituale del minore da uno Stato membro a un altro (art. 9): in tale situazione è prevista un'ultrattività della competenza (in questo caso, si tratterebbe di competenza speciale) dei giudici dello Stato membro che ha emesso la decisione, anche dopo che sia avvenuto un trasferimento lecito di un minore in un nuovo Stato membro di residenza abituale, ma sulla base delle seguenti condizioni: 1) che il titolare del diritto di visita in base alla suddetta decisione, continui a risiedere abitualmente in tale Stato; 2) che le domande di modifica della decisione già emessa in materia di diritto di visita, vengano proposte entro tre mesi dallo stesso trasferimento; 3) che la decisione che deve essere modificata, sia stata emessa nel precedente Stato di residenza abituale. Sul punto: R. CONTI, *Il nuovo regolamento comunitario...*, cit., p. 295.

<sup>32</sup> Per approfondimenti: F. P. MANSI, *Il giudice italiano e le controversie europee*, Milano 2004, p. 17 ss.

<sup>33</sup> Cfr. Corte di Giustizia, sent. 23 aprile 1991 (causa C-297/89, *Ryborg*), in Raccolta, p. 1943 e in G.U.C.E. del 16 luglio 1998 C/221, p. 27 ss.

abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro, tenendo conto però sia del comportamento del titolare del diritto di affidamento, sia della valutazione dell'autorità giurisdizionale (cioè, i giudici dello Stato membro della precedente residenza abituale)<sup>35</sup>. Ciò si verificherà nel caso in cui vi sia un'accettazione espressa o anche tacita da parte del titolare del diritto di affidamento sul trasferimento o mancato rientro del minore [art. 10, lett. a)], oppure se il minore ha soggiornato nello Stato in cui ha acquisito la residenza abituale da almeno un anno, e in tal luogo si è integrato [art. 10, lett. b)].

## **§8. (segue) Il procedimento di ritorno del minore**

L'art. 11 disciplina gli aspetti riguardanti il procedimento teso a ottenere il ritorno del minore sottratto, apportando modifiche a quanto stabilito dalla Convenzione dell'Aja del 1980 nel suo art. 8<sup>36</sup>.

In base all'articolo in oggetto, il provvedimento provvisorio che respinge la domanda relativa al ritorno del minore, emanata dallo Stato membro in cui il minore viene trattenuto, sarà destinato a venir meno, in favore della decisione sull'affidamento pronunciato dall'autorità dello Stato di residenza abituale; quest'ultimo, dovrà però aver ricevuto il provvedimento di non ritorno con la relativa documentazione allegata allo stesso.

Il comma secondo dell'art. 11 prevede l'audizione del minore durante il procedimento per ottenerne il ritorno, a meno che non vi siano particolari motivi legati all'età o alla maturità del minore<sup>37</sup>.

Ancora, viene evidenziata la celerità del procedimento che si dovrà svolgere dinanzi all'autorità giurisdizionale, in quanto lo Stato sul cui territorio è stato trasferito illecitamente

---

<sup>34</sup> Quindi il criterio sarebbe a vantaggio dello Stato di destinazione, rendendo perciò di nuovo operante quello generale stabilito dall'articolo 8. Per approfondimenti, E. M. MAGRONE, *La responsabilità. Nelle controversie che investono...*, cit., pp. 20-21.

<sup>35</sup> Essa infatti dovrà aver adottato una decisione che non preveda il rientro del minore.

<sup>36</sup> In esso si specificava che "ogni persona, istituzione o ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore".

<sup>37</sup> Cfr. sulla questione dell'età ritenuta più opportuna per l'audizione del minore: Cass. 19/12/2003 n. 19544 e Cass. 10/10/2003 n. 15145. In particolare nella prima sentenza, la Corte Suprema chiarì che nella Convenzione dell'Aja l'audizione del minore sarebbe ancorata al compimento di una certa età, in quanto sarebbe inopportuno sentire il minore sotto tale limite.

il minore, dovrà procedere “al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale” (art. 11, comma 3)<sup>38</sup>.

La domanda di ritorno dovrà essere accolta dal tribunale, vincolandola alla circostanza in cui la persona che ha presentato l'istanza non abbia avuto la possibilità di essere ascoltata<sup>39</sup>. Infine, i commi 6 e 7 descrivono il meccanismo in base al quale l'autorità dello Stato della residenza abituale del minore durante l'illecita sottrazione, potrà conoscere la decisione che ha negato il ritorno.

A tal fine è previsto un obbligo, gravante sull'autorità centrale, oppure sull'autorità giurisdizionale che ha pronunciato il provvedimento, di provvedere alla loro comunicazione immediata<sup>40</sup>, con l'attribuzione dei documenti acquisiti e la trascrizione delle audizioni stabilite davanti al giudice.

Ricevuti gli atti, le parti<sup>41</sup> dovranno essere invitate dall'autorità competente a “presentare le proprie conclusioni”, in base alla loro legislazione nazionale, ed entro tre mesi dalla data della notifica; in tal modo, l'autorità giurisdizionale potrà esaminare “la questione dell'affidamento del minore”<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> Dovrà comunque essere rispettato il termine di sei settimane dal momento di ricevimento della domanda, entro il quale l'autorità si pronuncerà sul provvedimento, a meno che non vi siano circostanze eccezionali che non lo consentano.

<sup>39</sup> Il legislatore comunitario ha voluto attribuire maggior rilevanza, consentendo una partecipazione attiva al procedimento, da parte del genitore affidatario. Così si è espressa anche la giurisprudenza italiana *Cass.* 28/1/1999 n. 746, in « Fam. e dir. », 1999, p. 341.

<sup>40</sup> Entro un mese dalla data del provvedimento.

<sup>41</sup> Si tratta dei genitori e degli eventuali titolari del diritto di affidamento.

<sup>42</sup> Se le parti saranno **inerti**, si proseguirà con l'archiviazione del procedimento; **esito questo che attribuisce la competenza a provvedere ai giudici dello Stato in cui il minore è trattenuto** [art. 10, lett. b) n.3] .